

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 12704/GRFVG del 18/03/2024

Art. 7, D.P.G.R. n.191/Pres. del 20/09/2012: Provvedimenti di tutela e ripristino dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*).

Il Direttore del Servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla e prevede per ogni Stato membro un Piano nazionale di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*);

Visto il Piano nazionale di gestione per l'anguilla in Italia, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2011) 4816 del 11.7.2011, che attribuisce ad ogni regione la facoltà di individuare nel proprio Piano regionale le misure più idonee per la tutela ed il ripristino dello stock di anguilla;

Preso atto delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 403 del 25.07.2019;

Preso atto delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 111260 del 6 marzo 2024;

Visto il Piano regionale di gestione dell'anguilla in Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848;

Visto l'art. 7 del D.P.G.R. n. 191/Pres. del 20/09/2012 "*Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della LR 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)*", che stabilisce i termini per il rilascio dei provvedimenti finalizzati alla tutela e al ripristino dello stock regionale di anguilla;

Atteso che fra le misure di tutela e ripristino dello stock regionale di anguilla previste dal predetto Piano regionale, risulta necessario prevedere delle misure volte a ridurre lo sforzo di pesca della specie anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque regionali;

Visto il proprio Decreto n. 62782/GRFVG del 22/12/2023;

Vista l'informativa alla Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, trasmessa con nota prot. n. 0166351 del 21/03/2023, finalizzata a condividere l'orientamento delle disposizioni ministeriali che prevedono annualmente un periodo di fermo pesca dell'Anguilla pari a 6 mesi;

Attesa la necessità di coordinare gli usi civici con la disciplina comunitaria e nazionale richiamata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 che approva il "Regolamento di

organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" modificato ed integrato da ultimo con il D.P.Reg. 0209/Pres. dd. 8 agosto 2008, ed in particolare l'art. 21;

DECRETA

Per quanto in premessa

1. La pesca professionale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque della laguna di Marano e Grado è sospesa dal 1 aprile al 30 giugno 2024. In tale periodo la pesca professionale dell'anguilla è vietata con qualsiasi attrezzo.
2. Si richiama quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 111260 del 6 marzo 2024, secondo il quale le disposizioni di cui al punto precedente si applicano all'allevamento estensivo dell'anguilla in ambiente vallivo.
3. Si richiama quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 111260 del 6 marzo 2024, che prevede il divieto di pesca dell'anguilla adulta nei Compartimenti Marittimi di Trieste e Monfalcone per tutto il periodo dell'anno.
4. Si richiama quanto disposto dall'art. 5 Decreto Ministeriale n. 111260 del 6 marzo 2024, che prevede il divieto di esercizio della pesca sportiva dell'anguilla su tutto il territorio nazionale per tutto il 2024.
5. Si richiama quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 111260 del 6 marzo 2024, che prevede che la commercializzazione della specie *Anguilla anguilla* come prodotto della pesca è permessa dal 1 luglio 2024 fino al 20 gennaio 2025.
6. Il controllo della corretta applicazione dei divieti previsti ai punti precedenti spetta agli organi deputati alla vigilanza nelle acque dei Compartimenti Marittimi di Trieste e Monfalcone e nelle acque della laguna di Marano e Grado.
7. Di dare atto dell'elenco delle imbarcazioni che esercitano la pesca di mestiere dell'anguilla.
8. Di dare atto che sarà cura delle Amministrazioni comunali competenti estendere il divieto di pesca dell'anguilla anche ai titolari di usi civici di pesca.
9. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione del citato Decreto Ministeriale n. 111260 del 6 marzo 2024 nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Direzione Marittima di Trieste e della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Il Direttore del Servizio
avv. Valter Colussa

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005